

131

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1887.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 2. Marzo 1887.
dal Ministro dell'Agricoltura Industria e Commercio

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

1887

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro reggente il dicastero
d'agricoltura, industria e commercio

(BROGLIO)

nella tornata del 2 marzo 1868

Modificazioni alla legge organica delle Camere
di commercio.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<i>De Pisis</i>	Uff. 6	<i>De Pisis</i>
" 2	<i>De Pisis</i>	" 7	<i>De Pisis</i>
" 3	<i>De Pisis</i>	" 8	<i>De Pisis</i>
" 4	<i>De Pisis</i>	" 9	<i>De Pisis</i>
" 5	<i>De Pisis</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *De Pisis*

Segretario *De Pisis*

Relatore _____

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 14 Marzo 1868.

PRESENTATA LA RELAZIONE

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>12</i>	del <i>23 Marzo 1868</i>	nel <i>Gabinetto</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

139

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro reggente il dicastero
d'agricoltura, industria e commercio

(BROGLIO)

nella tornata del 2 marzo 1868

Modificazioni alla legge organica delle Camere di commercio.

SIGNORI! — Il primo congresso delle Camere di commercio, tenuto in Firenze sullo scorcio dell'anno 1867, fra le altre proposte che sottoponeva al Governo, raccomandava alcune modificazioni alla legge del 6 luglio 1862, n° 680, volte a conseguire un maggiore concorso di votanti nelle elezioni commerciali, le quali negli anni trascorsi furono pochissimo frequentate.

Suggeriva il Congresso che alle Camere di commercio fosse accordata la facoltà di determinare le sezioni elettorali, moltiplicandole all'uopo sino al punto di costituirne una per ogni comune; di concedere il diritto di suffragio a tutti i commercianti e industriali iscritti sulle liste di elezione comunale; ed infine di modificare le norme stabilite per la votazione, in modo che essa avvenisse contemporaneamente alle elezioni amministrative e che le Giunte comunali dei paesi, ove ha sede una sezione, dovessero, al tempo della votazione, eleggere l'ufficio incaricato di ricevere le schede, che avrebbero a deporsi senza bisogno di appelli nominali.

Queste domande furono attentamente studiate dal

438

Ministero, il quale ebbe a riconoscerne in massima la opportunità; ben vedendo che con esse estendendosi il diritto elettorale ed agevolandosene di molto l'esercizio, era facile conseguire quel numeroso concorso di elettori che è necessario per una buona costituzione della rappresentanza commerciale, e per darle quel vigore e quella morale influenza di cui ha d'uopo nell'eseguimento del suo mandato.

Era quindi sottoposto al Senato del regno un analogo disegno di legge informato ai principii propugnati dal congresso delle Camere di commercio, eccetto che nella parte che si riferiva alla sanzione della circoscrizione elettorale, che era riservata al Governo; ed alla coincidenza delle elezioni comunali e commerciali, che era respinta, temendosi potesse recare nocimento alla regolarità dell'operazione ed accrescere i casi, già troppo frequenti, di annullamento.

Il Senato del regno approvava il progetto di cui si tratta, introducendovi però alcune variazioni volte ad attribuire alle Camere lo stabilimento delle sezioni elettorali, lasciando ai comuni ed agli elettori la facoltà di ricorrere al prefetto; a conservare la restrizione del diritto di suffragio ai soli elettori politici; ed a chiarire le disposizioni della legge in quanto si riferisce alle formalità della votazione.

Convinto che, anche con siffatte modificazioni, la legge sarebbe riuscita di non poca utilità, facilitando agli elettori l'esercizio della loro prerogativa, io credetti opportuno di accettarle; tanto più che la prima di esse rendeva omaggio al principio di decentramento amministrativo, di cui mi onoro di essere partigiano. Ho quindi il pregio di presentare alla Camera elettiva il progetto di cui si tratta, invocandone l'approvazione possibilmente sollecita, affinchè la sua benefica azione possa farsi sentire anche nelle elezioni che debbono avvenire nel prossimo mese di dicembre.

PROGETTO DI LEGGE.

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 19 febbraio 1868

Art. 1.

Spetta a ciascuna Camera di commercio il determinare le sezioni elettorali nella sua circoscrizione.

La deliberazione della Camera sarà pubblicata per affissione in tutti i comuni della circoscrizione.

I comuni e gli elettori potranno presentare richiami alla prefettura della provincia entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione.

Il prefetto della provincia in cui ha sede la Camera pronunzierà in Consiglio di prefettura, dopo aver sentita la Camera di commercio, sopra i richiami presentati da comuni o da elettori in numero non minore di 20, e stabilirà definitivamente le sezioni elettorali.

Quando non vi siano richiami il prefetto renderà esecutoria con suo decreto la determinazione della Camera.

Art. 2.

La Giunta municipale del luogo in cui risiede la sezione elettorale compone un ufficio unico e definitivo di cinque membri scelti fra gli elettori commerciali, e nomina un segretario incaricato di compilare il processo verbale.

L'ufficio eleggerà nel suo seno il presidente.

Art. 3.

La votazione si apre alle ore 9 antimeridiane, e si chiude alle ore 2 pomeridiane.

Ogni elettore rimette in questo tratto di tempo la sua scheda al presidente, senza che abbia luogo alcun appello nominale.

Il nome dei votanti sarà notato da un membro dell'ufficio in un registro speciale, a mano a mano che ciascun votante si presenta a deporre il voto.

Art. 4.

Alle ore 2 pomeridiane l'ufficio dichiara chiusa la votazione e si procede immediatamente allo squittinio.

Art. 5.

In tutto ciò che non sia contrario alla presente, si continuerà ad osservare per le elezioni delle Camere di commercio le disposizioni richiamate nell'articolo 15 della legge 6 luglio 1862, n° 680.

Firenze 20 febbraio 1868.

Il presidente del Senato
CASATI.

Segue il regio sulla "Moltiplicazione delle leggi
a disposizione delle Camere di Commercio".

Firenze 23 e Marzo 1868.

1.^a Commissione delle Commissioni -

Sono presenti: Solo Commissionari, mancano quei del 2.^o e del
13.^o Ufficio -

Sono eletti a scruti seguenti l'On. De Puyi Presidente
l'On. Abate Saperio -

Dichiarati i punti: la proposta degli uffici, risulta che
sia unanime il concetto che la Legge, quel è votata dal
Senato, non solleva i reclami delle Camere di Commercio
cioè ad i bisogni del paese -

Sei degli uffici rappresentati dai Commissionari presenti cal-
mano l'allargamento della base elettorale secondo la
proposta ministeriale, che ~~modificando~~ ^{la quale} quella del Congresso
delle Camere di Commercio ^{+ la quale} stabilisce che le Camere con-
trappono del voto dei tutti i Commissionari che possiedono
un tipo qualunque, procatore elettori delle Camere
di Commercio gli elettori amministrativi - Il Congresso
del 9.^o Ufficio non ha gli spunti necessari, perchè
propone moltiplicazioni radicali a tutti le parti della Legge.

Si dispone a tempo più opportuno l'istituire
re alla legge Organica delle Corti di
Commercio le modificazioni raccomandate
dal Congresso e l'adempimento delle pubbliche
opere -


Per la necessità di porre in esecuzione, si
stabilisce che l'anno retroscritto e tenuto per
per la futura riunione -

Il Leg. apporta l'incisione di prefazione alla Com.
1. la legge 6 luglio 1862

2. legge del 20 Marzo 1865. Allegato A.

3. Relazione del Ministro di Com. al Senato
sul progetto di legge in riforma.

4. Relazione della Commissione relativa (9. 2. 66. Discussione)
nel Senato



*Legge per l'istituzione e l'ordinamento
delle Camere di commercio.*

6 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

**Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

CAPO I.

Istituzione e attribuzioni delle Camere di commercio ed arti.

Art. 1.

Sono istituite in tutto il Regno Camere di commercio ed arti per rappresentare presso il Governo e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali.

La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera, ed il numero de' suoi componenti, saranno fissati con Decreto Reale.

Art. 2.

Le Camere di commercio ed arti:

a) Presenteranno al Governo le informazioni e le proposte che giudicheranno utili al traffico, alle arti ed alle manifatture: gli faranno conoscere quali sono le loro vedute intorno ai modi di accrescere la prosperità commerciale ed industriale, indicando le cause che la impediscono ed i mezzi di rimuoverle;

b) Faranno e pubblicheranno annualmente una relazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio sopra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti del loro distretto;

c) Compileranno, a richiesta dei Tribunali, ruoli di periti per le materie commerciali;

d) Avranno nella loro dipendenza le borse di commercio e ne faranno le spese;

e) Eserciteranno, rispetto agli agenti di cambio, mediatori e periti, le attribuzioni risultanti dalle leggi speciali che reggono l'esercizio di essi;

f) Formeranno, in quanto occorra, la lista degli eleggibili a Giudici del Tribunale di commercio, la quale dovrà almeno contare tre nomi per ciascun Giudice da nominarsi dal Re;

g) Potranno stabilire e dirigere uffici per la stagionatura e il saggio delle sete;

h) Potranno avere dal Ministero di agricoltura,

industria e commercio speciali incarichi relativi al commercio, non che l'amministrazione di emporii pubblici, depositi di merci nei porto-franchi, magazzini di salvamento ed altri stabilimenti aventi per iscopo l'utilità del commercio e delle arti;

i) Daranno al Ministero ed alle altre Autorità governative le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste su materie di loro competenza;

l) Potranno provvedere in proprio o col concorso del Governo, della Provincia o del Municipio all'istituzione o mantenimento di scuole per l'insegnamento di scienze applicate al commercio ed alle arti, ed alla formazione di esposizioni industriali e commerciali relative al loro distretto;

m) Potranno convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto della Camera per l'esame di questioni d'interesse commerciale od industriale, da fissarsi e pubblicarsi all'atto della convocazione;

n) Potranno riunirsi con altre Camere del Regno in assemblee generali, onde esaminare questioni commerciali ed industriali d'interesse comune.

Art. 3.

Potranno far eseguire vendite volontarie di merci a pubblici incanti, le quali saranno sottoposte ad una tassa di registro del $\frac{1}{2}$ per cento sul prodotto della vendita eseguita.

Le spese tutte degli incanti saranno sopportate dalla rispettiva Camera, la quale potrà perciò riscuotere un

4
diritto non superiore al $\frac{1}{2}$ per cento sul prodotto della vendita eseguita.

Le norme per questa vendita saranno determinate con regolamento fatto sulla proposta della Camera di commercio con Regio Decreto.

È in facoltà del Governo di accordare simile concessione ad altri pubblici stabilimenti commerciali.

Art. 4.

Ciascuna Camera può essere sciolta con Decreto Reale, e la sua amministrazione affidata ad un Commissario governativo sino all'insediamento della nuova Camera.

Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti, sovra domanda degli interessati, e sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale del luogo.

CAPO II.

Composizione di ciascuna Camera.

Art. 5.

Le Camere saranno elettive.

Il numero dei componenti le medesime non potrà essere maggiore di ventuno, nè minore di nove, e verrà determinato a mente dell'articolo 4.

Possono esserne membri i nazionali e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

Art. 6.

I componenti di ciascuna Camera saranno eletti a

maggioranza relativa, nei modi indicati dalla presente legge.

Essi scelgono fra loro un Presidente ed un Vice-Presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquitinio segreto.

Art. 7.

L'ufficio dei membri della Camera è gratuito.

Alla fine di ogni biennio i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero impari, ne sarà rinnovato uno di meno nel primo biennio che nel secondo.

Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

Gli uscenti potranno essere rieletti.

Art. 8.

Il Presidente ed il Vice-Presidente dureranno in carica due anni, e potranno essere rieletti.

Art. 9.

Il Presidente è il legale rappresentante della Camera, ne dirige l'amministrazione, convoca e presiede le adunanze, firma le corrispondenze e tutti gli atti, e certifica la firma dei negozianti e dei mediatori.

Il Vice-Presidente supplisce il Presidente in caso di assenza; e, mancando ambidue, il più anziano d'età tra i componenti la Camera terrà la Presidenza.

Art. 10.

Non potranno contemporaneamente far parte della stessa Camera i consanguinei fino al secondo grado

civile, gli affini di primo grado, i soci collettivi o amministratori di una stessa società.

Il numero degli stranieri non potrà eccedere il terzo dei componenti la Camera.

CAPO III.

Elezioni.

Art. 14.

Sono elettori ed eleggibili:

a) Tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, capitani marittimi, che trovinsi iscritti sulle liste elettorali politiche dei Comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, residenti in essi Comuni, risultino per notorietà o per giustificazioni date, iscritti sulle liste politiche di altri Comuni;

b) I Capi-Direttori di stabilimenti ed opifici industriali ed i Gerenti delle società anonime ed in accomandita che hanno sede nel Comune, i quali trovinsi iscritti in alcuna delle liste elettorali politiche;

c) I figli o generi di primo e secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove e mogli separate di corpo dal proprio marito, che siano mercantesse o proprietarie di opifici industriali;

d) Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino il commercio o le arti ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche.

Art. 12.

Non sono nè eleggibili, nè elettori, le persone di cui all'articolo 25 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859; e sono pure ineleggibili gl' Impiegati delle Camere di commercio e le persone che hanno liti colle medesime.

I membri delle Camere che cadessero in alcuno dei casi previsti dal presente articolo decadranno immediatamente dal loro ufficio.

Art. 13.

La formazione e revisione delle liste degli elettori delle Camere di commercio sarà fatta nei tempi e modi con cui si fanno e rivedono le liste elettorali comunali, colla differenza che le funzioni ivi affidate al Governatore ed alla Deputazione provinciale saranno adempiute dalla rispettiva Camera di commercio ed arti, ovvero, in mancanza della Camera, dal Tribunale di commercio o da quello che ne fa le veci nella città ove la nuova Camera debbe risiedere.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale vi sarà ricorso presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione essa si trova, nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali.

Art. 14.

Il Governo con Regio Decreto determinerà le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e l'elezione si farà in esse nei luoghi fissati dalla Giunta municipale, o dalla Camera di commercio nei Comuni ove essa ha sede.

In ogni sezione elettorale si pubblicherà, ad ogni

elezione ed in ciascun anno all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci.

Art. 15.

Per tutto quanto concerne la costituzione degli Uffici elettorali, i poteri del Presidente e degli altri componenti gli Uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, non che le pene comminate a coloro che contravverranno alle leggi e regolamenti in materia elettorale, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge sulle elezioni comunali, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

Art. 16.

L'Ufficio pronuncia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo squittinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'Ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai componenti l'Ufficio ed annesse al verbale.

Art. 17.

Il processo verbale dell'elezione sarà indirizzato al Presidente della Camera di commercio, ed in mancanza di essa a quello del Tribunale di commercio fra tre giorni dalla sua data.

La Camera, o in sua vece il Tribunale, nello stesso termine di tre giorni pubblicherà il risultato delle votazioni e lo notificherà alle persone elette.

Art. 18.

Contro le deliberazioni prese dall'Ufficio elettorale è ammesso il ricorso al Tribunale di commercio od a quello che ne fa le veci.

Il ricorrente, a pena di nullità, dovrà citare la parte interessata. Dovrà farlo fra cinque giorni dal di della decisione dell'Ufficio elettorale.

Il convenuto avrà dieci giorni per rispondere.

Il Tribunale, scorso quest'ultimo termine, giudicherà fra giorni quindici.

Contro le decisioni per capacità elettorale si può ricorrere alla Corte d'Appello.

Il procedimento sarà conforme a quello per le elezioni comunali.

• Art. 19.

Il diritto di votazione è personale, e non può essere delegato che nei casi previsti espressamente ed ammessi nella presente legge.

Art. 20.

Ove l'elezione cadesse contemporaneamente sopra congiunti, affini, soci od amministratori ne' termini medesimi dell'articolo 10, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti coloro ch'ebbero maggior numero di voti, ed a parità di voti, l'anziano di età.

Se l'elezione non è contemporanea, il nuovo eletto rimarrà escluso.

Si riterrà parimente per escluso chi per sei mesi non prende parte alle adunanze della Camera.

Art. 21.

Qualora nello squittinio risultasse eletto alcuno che non avesse le qualità volute dalla legge, sarà nominato quello che gli succede per maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, avrà la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procederà per le vacanze che si verificheranno successivamente per morte, rinunzia o perdita dell'eleggibilità.

Chi surrognerà uno uscito di carica innanzi il tempo di sua uscita regolare, rimarrà in ufficio il solo tempo che avrebbe durato il predecessore.

Art. 22.

Verificandosi alcuno dei casi previsti dall'articolo precedente, spetterà alla Camera di chiamare al posto vacante colui ch'è dall'articolo medesimo designato ad occuparlo.

Art. 23.

Le elezioni si effettueranno di pien diritto la prima domenica di dicembre, e i nuovi eletti saranno insediati al 4.º gennaio successivo.

Nei casi di rielezione di una Camera sciolta o d'istituzione d'una Camera nuova, un Decreto Reale fisserà il tempo in cui avranno luogo le elezioni ed i procedimenti preparatori, non che l'insediamento della Camera.

Le nuove elezioni per causa di scioglimento della Camera non potranno essere protrate oltre due mesi dal di dello scioglimento.

Art. 24.

Quando una Camera nuovamente istituita o rieletta venga insediata nel primo anno del biennio di cui è parola all'art. 7, si considererà come entrata in funzione il 1.º gennaio dell'anno medesimo; quando sarà insediata nel secondo, si considererà come entrata in funzione il 1.º gennaio del seguente anno.

CAP. IV.*Adunanze.***Art. 25.**

Le adunanze di una Camera saranno legali quando v'interrà la metà almeno del numero dei suoi componenti.

Mancando il numero legale, sarà fatta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, restrittivamente però agli affari stati portati all'ordine del giorno della prima convocazione, de' quali sarà data nota nell'avviso della seconda.

Art. 26.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità quello del Presidente o di chi ne fa le veci sarà preponderante.

Art. 27.

Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna, saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi dal giorno del suo insediamento, e da approvarsi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio nel termine di un mese dalla fatta trasmissione.

Art. 28.

Sarà in facoltà delle Camere di pubblicare le deliberazioni loro.

CAPO V.**Impiegati.****Art. 29.**

Le Camere istituite colla presente legge nomineranno il Segretario e gli altri Impiegati nei limiti della pianta da approvarsi dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e potranno rivocarli.

Le nomine e le rivocazioni avranno luogo a maggioranza assoluta di voti a scuffino segreto.

Gli inservienti saranno nominati dal Presidente e revocabili da lui.

CAPO VI

Patrimonio e Tasse.

Art. 50.

Le Camere di commercio ed arti potranno avere un patrimonio loro proprio.

Non potranno però impiegarlo in imprese commerciali o industriali.

Art. 51.

Le Camere che non hanno rendite proprie o che le hanno insufficienti, provvederanno alle somme occorrenti:

a) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che emanerà la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni, che saranno sempre gratuiti;

b) Imponendo una tassa speciale sopra le assicurazioni marittime, polizze di carico, i noleggi ed altre contrattazioni commerciali della stessa natura;

c) Imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali già esistenti nel distretto della Camera, od in mancanza di esse, tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi.

Niun diritto o tassa potrà essere stabilito se non con approvazione del Governo, da emanare con Decreto Reale dietro parere del Consiglio di Stato.

Art. 52.

I reclami contro la formazione del ruolo dei tassabili, di cui all'articolo precedente, saranno giudicati inappellabilmente dal Tribunale di commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le veci.

I reclami contro la percezione dei diritti non dovuti saranno giudicati inappellabilmente nella sede commerciale secondo le ordinarie regole di competenza.

Art. 33.

Le tasse di cui sopra saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte.

I modi di riscuoterle saranno stabiliti con Decreto Reale.

CAPO VII.

Amministrazione,

Art. 34.

Ciascuna Camera terrà un registro delle entrate e delle spese.

Art. 35.

Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno le Camere compileranno il loro bilancio e lo sottoporranno all'approvazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio, o del Prefetto della Provincia che fosse da lui delegato.

Compileranno, entro il mese di aprile, il conto attivo e passivo dell'anno precedente, ne chiederanno l'approvazione al Ministro od al Prefetto della Provincia che fosse da esso delegato; ottenuta la quale, verrà pubblicato per categorie colle stampe.

Così i bilanci come i conti saranno formati sopra modulo uniforme da determinarsi con Decreto Reale.

CAPO VIII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 56.

Alle attuali Camere di commercio; d'agricoltura e commercio; di agricoltura, commercio ed arti; di commercio, arti e manifatture; di commercio e di industrie, sono sostituite le Camere di commercio ed arti ordinate colla presente legge.

Quelle tra le nuove Camere che saranno ordinate nella residenza delle attuali succederanno al loro patrimonio ed alle loro obbligazioni, ed eserciteranno nell'amministrazione di Banche od altre Società ed Istituti d'insegnamento quella parte d'ingerenza che le attuali vi esercitano.

Art. 37.

Nell'istituire una Camera, o variare la sede delle già esistenti, come pure nel caso di soppressione sarà sentito il Consiglio provinciale ed anche il Consiglio del Comune ove la Camera avrà la sua sede e di quello da cui sarà tolta.

Art. 38.

Agli Impiegati delle Camere attuali e degli Uffici da esse dipendenti, che non saranno mantenuti in ufficio, sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere, che non potrà essere minore di un'annata, nè maggiore di tre, dello stipendio che godono e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e

della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata, ed approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 39.

Gl'Impiegati e salariati delle Camere attuali nominati dal Governo o dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio passeranno al servizio delle nuove Camere, conservando *ad personam* gli stessi stipendi e il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi attuali spetterebbe loro se avessero continuato a servire lo Stato.

Nel caso di soppressione d'impiego gl'Impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.

Il trattamento di aspettativa sarà eguale alla metà dell'ultimo stipendio.

Le regole vigenti in ordine alle pensioni delle vedove e figli degli Impiegati e salariati dello Stato saranno pure applicabili nel caso predetto.

Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite tra lo Stato e le Camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all'Impiegato.

Art. 40.

Saranno stabiliti con Decreto Reale i giorni in cui avranno luogo le elezioni generali per la formazione delle nuove Camere di commercio ed arti.

Le Camere attuali continueranno nell'esercizio delle loro funzioni sino a che le nuove non siano insediate.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà a quanto occorre per la consegna dell'amministrazione dall'una all'altra Camera.

Art. 41.

La nuova Camera di commercio, che sarà stabilita in Genova, a tenore della presente legge, non avrà diritto a percepire il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime, sulle quali non potrà che percepire la parte compartita dalla presente legge, e passeranno a carico del bilancio dello Stato le spese delle Scuole tecniche e nautiche da detta Camera istituite, come pure il contributo da essa ancora dovuto al Municipio di Genova per la sistemazione della strada Carlo Alberto.

Dal bilancio attivo dello Stato verrà tolto il residuo di contributo di detta Camera di commercio per la costruzione della nave da guerra donata al Re Vittorio Emanuele I.

Art. 42.

Le disposizioni legislative e regolamentarie esistenti nelle varie Provincie del Regno per tutto ciò a cui provvede la presente legge, cesseranno di essere in vigore appena che saranno insediate le nuove Camere, salvo quanto è stabilito all'articolo 27 della presente legge.

Art. 43.

Sino a tanto che non sia promulgata nelle Provincie Toscane la legge comunale 23 ottobre 1859,

si applicheranno nei casi contemplati dagli articoli 12 e 43 della presente legge le norme della legge comunale tuttavia vigente in quella parte del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. Torino addì 6 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
R. CONFORTI.

PEPOLI.

Estratto dal Verbale delle deliberazioni della Camera di Commercio di Napoli della Tornata de' 19 febbraio 1868.

ORDINE DEL GIORNO

Rapporto della Commissione incaricata di far lo studio del Progetto di Legge, col quale sono modificate talune disposizioni organiche della Legge del 6 luglio 1862 sulle Camere di Commercio.

Apertasi la discussione su questo Capo dell'ordine del giorno, la Commissione, per mezzo del suo Relatore Comm. Tito Cacace, rammenta come nel 19 gennaio di questo anno un progetto di Legge veniva presentato dal sig. Ministro del Commercio al Senato del Regno per modificazioni alla Legge organica delle rappresentanze commerciali del 6 luglio 1862.

Che essendosi demandato ad essa lo studio del progetto Ministeriale, trovava poter essere rassegnate all'onorevole sig. Ministro le seguenti osservazioni:

1.º L'articolo 2 del progetto, di cui trattasi, evidentemente sostituisce l'articolo 11 della

689

Legge del 6 luglio 1862, almeno nella sua prima parte. Nel citato articolo 11 si dice che sono *elettori* ed *eligibili* tutti gl'individui, che vi sono indicati, mentre nello articolo 2 del progetto si parla unicamente di *elettori*. Ora egli pare che sarebbe conveniente anche nel progetto parlare di elettori ed eligibili, conciosiachè altrimenti, massime fatto il confronto fra le due Leggi, potrebbe sorgere l'idea, che i requisiti per la qualità di elettore diversifichino da quelli richiesti per la qualità di *eligibile*, ed in ogni modo la nuova legge presenterebbe sempre un concetto incompleto.

Dippiù, egli è a ritenere che il secondo articolo del progetto deroghi unicamente al comma *a* dello articolo 11 della legge del 6 luglio 1862, avvegnachè altrimenti potrebbero rimaner privati della qualità di *elettori* quei determinati individui, dei quali si parla nei commi *b*, *c*, *d* del mentovato art. 11; e sarebbe gravissimo danno, massime per le persone indicate nel comma *b*, il concorso delle quali suole riuscir utilissimo, e per gli stranieri stabiliti nel Regno, di cui si parla nel comma *d*, fra' quali ritrovansi spesso delle individualità commerciali rispettabili.

Tutto ciò per altro avrebbe avuto bisogno di essere nel progetto di Legge formalmente di-

chiarato, dappoichè lasciandolo come giace, si potrebbe assai di leggieri credere che il sudetto articolo 2 sostituisca per intero lo articolo 11 della Legge 1862; e per rendere poi le disposizioni dei Comma *b*, *c*, *d* perfettamente conformi a quelle del comma *a*, si dovrebbe in tutt'i punti, in cui si parla di *liste elettorali politiche*, sostituire il richiamo alle *liste elettorali comunali*.

2.º L'articolo 3 del progetto prescrive che la Giunta Municipale del luogo, in cui risiede la sezione elettorale: nomini un seggio unico e definitivo, composto di cinque membri scelti fra gli elettori commerciali, e di un attuario incaricato della compilazione del processo verbale.

Ora e' parrebbe più conveniente, che in quelle sezioni elettorali, che si raccolgono nel luogo di residenza della Camera di Commercio, si lasciasse a questa la nomina del seggio, da farsi sempre fra gli elettori. Inoltre la forma, in cui è concepito lo articolo, rende dubbio se l'attuario incaricato della compilazione del verbale debba essere preso fra gli elettori, o lo possa essere al di fuori di essi; sarebbe opportuna cosa dichiarare ancora questo concetto, e nel chiarirlo la Commissione sarebbe di avviso, che anche la scelta dell'attuario si facesse ricadere sugli elettori.

3.° L'articolo 4 del progetto vuole che degli elettori, i quali vanno a dare il loro voto, sia preso nota dal seggio. Su questa disposizione la Commissione ha osservato, che tolto lo appello nominale, e potendo la votazione aver luogo, anzichè tutta di seguito ed in presenza degli elettori, in dettaglio, e separatamente per ciascuno, laddove i componenti il seggio non si trovino di conoscere personalmente tutti gli elettori, possa assai di leggieri avvenire, che per molti fra essi manchi il mezzo di constatarne la identità. Ad evitare siffatto inconveniente potrebbesi disporre che, invece di doversi dal seggio prendere nota di tutti gli elettori che vanno a dare il loro voto, debba ciascuno di essi nel momento istesso, ed in comprouva della seguita votazione, apporre la sua firma su di un registro a tale oggetto destinato. Pare che questo mezzo offrirebbe una garanzia più solida.

4.° Crede inoltre la Commissione che sarebbe utile rassegnare al sig. Ministro alcune altre osservazioni sopra due altri articoli della stessa legge 6 luglio 1862, i quali, sebbene non contemplati nel progetto, pure sembra che abbisognerebbero di una riforma, per attuare la quale potrebbesi forse trarre partito dalla discussione, che si fa del progetto di legge già presentato. Tali articoli sono il 18, ed il 32.

L'articolo 18 autorizza il ricorso al Tribunale di Commercio contro le deliberazioni dell'ufficio Elettorale, soggiungendo, che il ricorrente a pena di nullità, debba citare la *parte interessata*.

Queste parole evidentemente par che si riferiscano all'Ufficio Elettorale, non potendo al certo presumersi, che se un elettore vuole ricorrere contro l'attribuzione indebitamente fatta ad un individuo della qualità elettorale, ovvero contro la elezione indebitamente proclamata di un altro, debba citare costoro avanti il Tribunale di Commercio; — ma poichè siffatto equivoco potrebbe insorgere conservandosi la locuzione adoperata nello articolo, e' pare che sarebbe prudenza, anzichè dire *che debba esser citata la parte interessata*, dire invece che *il ricorso debba essere notificato* al Presidente dell'Ufficio.

5.º Nello articolo 32 viene disposto, che i reclami contro la formazione del Ruolo dei tassabili debbano essere giudicati dal Tribunale di Commercio della Città, dove risiede la Camera. È questa ancora una disposizione, che la Commissione crede meritare una riforma. Non pare conveniente in fatti che i Tribunali di Commercio, avendo una giurisdizione territoriale, o minore, o al più uguale a quella delle Camere di Commercio, siano collocati al disopra di esse,

per esercitare nello stesso od in un inferiore territorio una giurisdizione di grado superiore; oltre a che, essendo i Tribunali di Commercio, quasi direbbesi, una emanazione delle Camere di Commercio, avvegnachè a loro proposta ne sono nominati i Giudici, può parere strano, che vengano poi ad esercitare sulle Camere un ministero di revisione. Egli pare per tanto che con maggior dignità per queste rappresentanze Commerciali, che escono dal suffragio pubblico, siffatta attribuzione verrebbe conferita alle Corti di appello.

Sono queste le osservazioni, che la Commissione stima opportuno di fare sul progetto di legge già presentato al Senato, e che prega la Camera di rassegnare al Ministro, ed al Parlamento Nazionale.

Deliberazione

La Camera, uniformandosi pienamente alle proposte della Commissione, delibera in conformità delle stesse.

*Per copia estratta dal verbale
delle Deliberazioni*

Il Segretario — GENNARO SARNELLI

Visto — IL PRESIDENTE
G. MAGLIONE

7

Signori.

Il primo Congresso
della Camera di Commercio, tenu-
to in Firenze, sulle scorse coll' an-
no 1867, fra le altre proposte che
sottoponeva al Governo, raccomandò
Dava, alcune modificazioni alla
legge del 6 luglio 1862-1869, volte
ad conseguire un maggiore con-
corso di votanti nelle Sezioni com-
merciali, le quali negli anni
trascorsi erano state pochissimo
frequentate.

Suggeriva il Congresso
che alla Camera di Commercio
fosse accordata la facoltà di determi-
nare le Sezioni elettorali, mol-
tiplicandole all'uopo sino al
punto di costituire una per
ogni Comune, di rendere il
diritto di suffragio a tutti i
commercianti e industriali
inscritti nelle liste di elezione co-
munali, e infine di modificare
le norme stabilite per la votazio-
ne, in modo che essa avvenisse

155

155

contemporaneamente all'ele-
zioni amministrative e che le
Giunte Comunali cui sono
legate le loro sezioni confer-
sino al tempo della elezione
illeggere l'ufficio incaricato
di ricevere le schede, che a un
fatto si eschisi senza che
ci appetti nominali.

Queste domande vuo-
no attentamente studiate dal
Ministero, il quale ebbe a ricor-
dare in massima la chi-
peribilità, tenendo in
con esse attendendosi il frutto
storale ed agevolandosi
di molto l'esercizio, era
facile conseguire quel numero
di concorde di elettori che è
necessario per una buona
costituzione della rappresen-
ta. za. commerciale, e per
cambiare quel voto a quella
merata influenza di cui ha
ci urge nelle Esquime di
suo maneggio.

Era quindi lettera
sti al Senato del Regno uno
analogo disegno di legge
informate la principi, per

giurati ed onorabile del

Camera di Commercio, e che
che nella parte che si riferiva
alla funzione della rappresentanza
elettorale, che era riservata al
Governo; e alla conoscenza delle
le elezioni comunali e commer-
ciali che era riservato, limitava-
si a quelle recate necessariamente
alla regolarità delle operazioni,
e accresceva il caso, cioè troppo
frequenti, di annullamenti.

Il Senato del Regno
approvava il progetto di cui si
tratta, introducendo però al-
cune variazioni volte ad attribui-
re alle Camere, lo stabilimento
delle sezioni elettorali, la direzione
ai Comuni e agli elettori, la
facoltà di ricorrere al Re, e
a conservare la restrizione
del diritto di suffragio ai soli
elettori politici; ed a chiarire
le disposizioni della legge in
quanto si riferisce alla giurisdic-
zione della sezione.

Convinto che, anche
con siffatte modificazioni, l'attuale
sarebbe suscetto di non specia-
lità, facilitando agli elettori

1847

R

1847

L'esercizio della loro professione
io escludo opportuno e di accet-
tabile. Tanto più che io, primo
di altri, rendeva omaggio al
principio di decantamento am-
ministrativo. Ci cui mi onori
di essere partigiano, e se pure
il pregio di presentarsi alla
Camera, e il modo di presentarsi
ci cui si tratta, invoca come
l'approvazione, possibil-
mente sollecita affinché tal
cosa benefica, almeno, possa
farci sentire, anche nelle
relazioni che abbiamo occasione
nel prossimo mese di dicem-
bre.

N. 170.

Progetto di legge presentato alla Camera
dal Ministero Reggente il Ministero di Agricoltura
Industria e Commercio (Borsello)

Modificazioni alla legge organica della
Camera di Commercio

Comitato del 2. Mayo 1878.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 19 febbrajo 1868

OGGETTO

Modificazioni alla legge organica delle Camere di Commercio

Articolo 1°

Spetta a ciascuna camera di commercio il determinare le sezioni elettorali nella sua circoscrizione.

La deliberazione della camera sarà pubblicata per affissione in tutto i comuni della circoscrizione.

I Comuni e gli elettori potranno presentare richiami alla Prefettura della provincia entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione.

Il Prefetto della provincia in cui ha sede la Camera promunicherà in consiglio di prefettura, dopo aver scitata la camera di commercio, sopra i richiami presentati da Comuni o da elettori in numero non minore di 20 e stabilirà definitivamente le sezioni elettorali.

Quando non vi siano richiami il Prefetto renderà subito via con suo decreto la determinazione della camera.

Articolo 2°.

La Giunta Municipale del luogo in cui risiede, ha l'incarico elettorale comporre un Ufficio unico e definitivo di cinque membri scelti fra gli elettori commerciali e nominare un Segretario incaricato di compilare il processo verbale.

L'Ufficio eleggerà nel suo seno il Presidente.

Articolo 3°.

La votazione si apre alle ore 9 antimeridiane e si chiude alle ore 2 pomeridiane.

Ogni elettore rimette in questo tratto di tempo la sua scheda al Presidente, senza che abbia luogo alcun appello nominale.

Il nome dei votanti sarà notato da un membro dell'Ufficio in un registro speciale, a mano a mano che ciascun votante si presenta a deporre il voto.

Articolo 4°.

Alle ore 2 pomeridiane l'Ufficio dichiara chiusa la votazione e si procede immediatamente allo spoglio.

Articolo 5°.

Tutto ciò che non sia contrario alla presente, si continuerà ad osservare per le elezioni.

Delle camere di commercio le disposizioni richiamate nell' Art. 15 della legge del 6 luglio 1862 N. 680.

Veneto 20 Febbrajo 1868.

Il Presidente del Senato
Luca

448